



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
"V. BACHELET"**

Via Mons. Ruggero Bovelli, 7/13 - 44121 FERRARA
TEL. 0532/209346-203266; FAX. 0532/202365

www.itbacheletferrara.edu.it

e-mail: fetd08000q@istruzione.it; fetd08000q@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico FETD08000Q

Cod. Fiscale 93076260384



Regolamento di Istituto

Approvato con delibera n. 40 del Consiglio di Istituto del 22 dicembre 2022

Indice

TITOLO I – GENERALITÀ, PRINCIPI ED OBIETTIVI	3
Art. 1 - Premesse.....	3
Art. 2 - Principi ispiratori	3
Art. 3 - Obiettivi.....	4
Art. 4 - Approvazione, modifica ed applicazione.....	5
TITOLO II – DIRITTI E DOVERI	5
Art. 5 - La Comunità scolastica	5
Art. 6 - Doveri e diritti degli studenti.....	5
Art. 7 - Doveri e diritti dei docenti	6
Art. 8 - Doveri e diritti dei genitori	9
Art. 9 - Doveri e diritti del personale ATA.....	9
TITOLO III – DISCIPLINA.....	9
Art. 10 - Principi e finalità.....	9
Art. 11 - Infrazioni disciplinari e sanzioni.....	10
Art. 12 - Procedimento sanzionatorio	12
a) Infrazioni lievi	12
b) Infrazioni meno lievi e reiterazioni di infrazioni lievi	12
c) Infrazioni più gravi e reiterate che comportano la sospensione o l'allontanamento dalla scuola	13
d) Impugnazioni	13
e) Procedimento per i ricorsi	14
TITOLO IV – ASSEMBLEE.....	14
Art. 13 – Disposizioni generali	14
Art. 14 – Le Assemblee Studentesche.....	14
a) Generalità.....	14
b) Funzionamento delle assemblee studentesche	15
Art. 15 – Le Assemblee dei genitori.....	15
TITOLO V – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICITA' ED ALL'AGGIORNAMENTO	16
Art. 16 – Forme di pubblicità	16
Art. 17 – Aggiornamento	16
ALLEGATO 1.....	17
DIRETTIVA AGLI STUDENTI: LE REGOLE DELLA SCUOLA	17
ALLEGATO 2.....	22
ORGANO DI GARANZIA – REGOLAMENTO	22
ALLEGATO 3.....	25
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	25

TITOLO I – GENERALITÀ, PRINCIPI ED OBIETTIVI

Art. 1 - Premesse

Il presente Regolamento è stato redatto per dare concreta attuazione alle previsioni dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato in maniera rilevante dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

Esso, nel rispetto dei principi dell'autonomia scolastica previsti dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, rappresenta lo strumento per rendere lo stesso Statuto concretamente implementato nell'organizzazione dell'Istituto scolastico ed operativo nelle procedure amministrative.

Il Regolamento di Istituto è inoltre necessariamente coerente con il Piano dell'Offerta Formativa che dalle stesse previsioni dello Statuto trae i propri principi ispiratori e che, mediante il presente Regolamento può, nel concreto, essere predisposto garantendo che i suoi contenuti siano condivisi da tutte le componenti della scuola (tenendo conto delle iniziative complementari e delle attività integrative previste dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modifiche e integrazioni).

Il presente Regolamento è stato altresì armonizzato con il contenuto della Legge n. 241 del 1990 concernente i principi generali dell'azione amministrativa (imparzialità, trasparenza, ecc.).

Art. 2 - Principi ispiratori

L'Istituto Tecnico Economico "V. Bachelet" recepisce i principi ispiratori dello Statuto degli Studenti organizzando le proprie attività ed il proprio funzionamento affinché esso riesca ad essere al contempo luogo di formazione e di educazione sia attraverso l'acquisizione delle conoscenze sia attraverso lo sviluppo della coscienza critica.

Tutta la vita della comunità scolastica, pertanto, si informa ai principi democratici della nostra comunità nazionale e ricerca, con gli strumenti che le sono assegnati dalle norme dello Stato, la crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

Informano il funzionamento dell'istituzione scolastica i principi fondamentali della Costituzione, ed in particolare:

- Il riconoscimento dei diritti delle persone che operano a qualsiasi titolo in essa: studenti, genitori e docenti, le quali costituiscono la comunità scolastica adempiendo nel suo funzionamento interno e nei suoi comportamenti verso l'esterno ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale (Art.2);
- La tutela della dignità sociale e dell'eguaglianza dei suoi membri promuovendo la rimozione, quando le proprie capacità sono insufficienti, di ogni ostacolo di ordine economico e sociale che possa limitare lo sviluppo della personalità degli studenti e la loro fruttuosa partecipazione alla vita politica, economica e sociale della più ampia collettività dello Stato (Art.3);
- L'adozione di misure e comportamenti atti a porre ogni studente nelle condizioni più idonee per esercitare il diritto al lavoro, presupposto fondamentale per garantire, ove le condizioni della società lo consentano, anche la personale realizzazione dell'individuo nell'attività lavorativa; inoltre, il percorso formativo dell'istituzione scolastica promuove la visione del lavoro quale strumento e contributo individuale al progresso della società, attività o funzione mediante la quale il cittadino concorre al progresso materiale o spirituale della società (Art.4);
- L'esercizio della propria autonomia per garantire libertà di insegnamento e pluralismo culturale progettando e realizzando interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del

processo di insegnamento e di apprendimento; tale esercizio trova il suo compimento nel Piano dell'Offerta Formativa (Art. 5);

- La tutela di ogni minoranza a prescindere dalle differenze di genere, sesso, razza/etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, garantendo la libertà di espressione sia in forma singola che associata, promuovendo il civile confronto delle opinioni, nella ricerca delle migliori prospettive comuni per la vita individuale e lo sviluppo della società, ciò anche nella predisposizione della propria offerta formativa (Artt. 3, 6, 7, 8, 10), ciò comunque nel rispetto dell'ordinamento normativo dello Stato;
- La laicità dello Stato e dell'istituzione scolastica, che attribuisce valore e tutela alla religiosità umana come comportamento socialmente apprezzato seppure nella sua generalità ed astrattezza, senza alcuna preferenza per qualsivoglia fede religiosa, difendendo il diritto di ciascuno a professare la propria fede, in qualsiasi forma, individuale o associata, nel riconoscimento di tale libertà come diritto inviolabile dell'uomo (Art. 7);
- La democrazia, fondante dello Stato costituzionale, con i suoi meccanismi di decisione per maggioranza e di tutela delle minoranze; l'istituzione scolastica pone particolare enfasi nel funzionamento della rappresentanza elettiva sia degli organi già previsti dalla vigente normativa che quelli eventualmente stabiliti dalla comunità scolastica entro i limiti della propria autonomia;
- La tutela dei valori della pace in ogni ambito e circostanza, della solidarietà economica e sociale nella comunità nazionale, europea ed internazionale, della sostenibilità ambientale (Artt. 10, 11);
- La promozione costante della cultura e della ricerca nelle sue svariate forme, sia nell'ambito dell'insegnamento curricolare, ma anche e soprattutto nello sviluppo delle forme di espressione individuale e nei rapporti con la società esterna, promuovendo le manifestazioni più alte della personalità umana nella società (Art. 9).

In sintesi, la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici in cui ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi generali dell'ordinamento italiano.

Art. 3 - Obiettivi

Il Regolamento di Istituto disciplina in particolare il rapporto tra utenti e operatori scolastici all'interno dell'Istituto e verso l'esterno.

Insieme al Piano dell'Offerta Formativa (POF), costituisce il documento fondamentale dell'Istituto.

Nella sua articolazione esso si propone di garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- lo svolgimento ordinato delle attività formative, in armonia con i principi propri della comunità scolastica già enunciati, rendendo pubblico e documentato il suo funzionamento organizzativo, nel
- rispetto dei vincoli di legalità, imparzialità, trasparenza, ragionevolezza, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa;
- la qualità del servizio formativo, mediante una programmazione partecipata e consapevole da parte di tutte le componenti ed un efficace coinvolgimento di tutte le parti interessate ai processi formativi, sia nelle modalità di erogazione della formazione curricolare che per quanto attiene alle attività complementari e integrative, coerentemente con i principi presentati ed in un costante processo di adeguamento al contesto sociale in cui l'istituzione scolastica si trova ad operare;
- la libertà di espressione e la tutela dei diritti individuale e collettiva, assicurando la fruizione della conoscenza, la tutela della sicurezza degli individui che la frequentano, la salubrità degli ambienti, la crescita della persona promuovendo il senso di responsabilità di tutti i membri della comunità e garantendo altresì l'equità di eventuali provvedimenti disciplinari.
- un'efficiente comunicazione tra persone ed un funzionamento costantemente in grado, senza particolari sollecitazioni, di attestare la trasparenza dei propri comportamenti con un'ampia circolazione dell'informazione interna ed esterna;

- il massimo utilizzo delle risorse e delle strutture di cui l'Istituto dispone, intese pertanto come bene comune da rispettare e tutelare;

Art. 4 - Approvazione, modifica ed applicazione

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto in cui sono rappresentate tutte le principali componenti dell'Istituto: studenti, docenti e genitori, personale ATA; può essere modificato dallo stesso Consiglio, per garantirne la coerenza con il quadro normativo vigente, per recepire le segnalazioni relative a disfunzioni organizzative o le segnalazioni relative a nuove esigenze organizzative.

Le segnalazioni elevate da una o più delle componenti della comunità scolastica, o anche da singoli, vengono trasmesse alla Dirigente Scolastica per l'avvio dell'eventuale istruttoria delle proposte di modifica.

L'applicazione del Regolamento è affidata a tutta la comunità scolastica affinché ciascuno si impegni a rispettarlo e farlo rispettare.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI

Art. 5 - La Comunità scolastica

Le previsioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria approvato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e ss.mm.ii. di cui al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 stabiliscono che “La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni” in essa ciascuno opera con pari dignità e nella diversità dei ruoli (studenti, docenti, genitori, personale non docente) “per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio”.

Secondo il dettato normativo del 4° comma dell'Art. 1 dello Statuto: “la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale”.

Orbene, il complesso dei diritti e dei doveri dei soggetti che a vario titolo prendono parte alla vita di tale comunità derivano da tali concetti basilari e dalla necessità di garantire il proficuo conseguimento degli obiettivi formativi stabiliti dalla Legge.

Nel seguito del presente regolamento, ogni qualvolta necessario, il quadro dei diritti e dei doveri rappresentati sarà riferito alle previsioni del citato Statuto ed in particolare degli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e ss.mm.ii..

Art. 6 - Doveri e diritti degli studenti

Lo studente ha diritto a:

- rispetto della propria identità personale e della riservatezza;
- libera espressione del proprio pensiero, purché correttamente espresso;
- prestazione didattica qualificata ed aggiornata;
- valutazione corretta, trasparente e tempestiva;
- utilizzo delle dotazioni scolastiche, secondo i relativi regolamenti;
- partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- informazione tempestiva sulle attività della scuola;

- trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari.

Nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le premesse del presente regolamento, gli studenti hanno il dovere di:

- mantenere un comportamento rispettoso, corretto, diligente e collaborativo, anche rispettando l'orario scolastico, frequentando regolarmente le lezioni, ed assolvendo agli impegni di studio;
- rispettare l'offerta formativa della scuola, impegnandosi nel processo di apprendimento;
- rispettare e far rispettare le strutture scolastiche, utilizzandole correttamente;
- rispettare le procedure, giustificando assenze e ritardi;
- avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni e di tutti coloro che svolgono attività all'interno dell'Istituto lo stesso rispetto formale che richiedono per se stessi;
- evitare di assumere comportamenti che possano disturbare l'attività didattica, mangiare in classe, lasciare l'aula senza motivo e senza il permesso dell'insegnante responsabile;
- partecipare all'attività didattica e pertanto, durante il suo svolgimento, non recarsi in segreteria, ai distributori automatici, o girare per l'Istituto senza il permesso dell'insegnante responsabile;
- rimanere nella propria aula nel cambio dell'ora, qualora non sia previsto il trasferimento della classe in un'altra aula specifica;
- non fare uso dei telefoni cellulari durante lo svolgimento delle lezioni; ne è ammesso l'uso, per comunicazioni personali, soltanto per il limitato tempo di durata dell'intervallo; l'uso del telefono cellulare può essere autorizzato dall'insegnante dell'ora per comunicazioni urgenti con la famiglia;
- condividere la responsabilità di rispettare, di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- utilizzare correttamente gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti nelle aule e nei corridoi;
- non danneggiare il patrimonio della scuola, ferma restando, ove ne ricorrano gli estremi, la possibilità di sanzioni disciplinari ed anche di denuncia penale oltre al necessario risarcimento degli eventuali danni;
- rispettare i regolamenti specifici dei laboratori e delle palestre ed avervi accesso solo se accompagnati dai docenti o sotto la sorveglianza del personale tecnico addetto;
- non fumare, secondo le vigenti disposizioni normative

I rappresentanti di classe degli studenti hanno il compito di mantenere i collegamenti con i rappresentanti di istituto degli studenti, con il docente coordinatore e con la Dirigente Scolastica.

Art. 7 - Doveri e diritti dei docenti

L'attività dei docenti nella scuola si esplica in un rapporto intrinsecamente «asimmetrico» nei confronti dello studente. Ciò rende necessario, pur rilevando un approccio dei docenti costantemente rispettoso dell'identità dei propri studenti, che si adottino regole cogenti volte a definire come tale autorità debba esplicarsi, e come il titolare di questa autorità debba rapportarsi con la società che gli ha conferito questo mandato.

Il docente ha pertanto il dovere di:

- mettere al centro della propria professione la persona dello studente, preservando le sue esigenze di educazione e di istruzione;
- riservare il giusto rispetto nei confronti dello studente e pretendendone altrettanto, relazionandosi e dialogando con ogni studente senza violare identità, convinzioni e provenienze culturali;

- considerare costantemente che la funzione educativa espletata nella propria attività professionale debba sempre collocarsi in una prospettiva di cooperazione e supporto rispetto alla responsabilità primaria dei genitori;
- utilizzare le proprie conoscenze e competenze specifiche per elaborare autonomamente curricula con cui si possa rispondere sempre più efficacemente ai bisogni di istruzione e di cultura degli studenti;
- esplicitare e distinguere le interpretazioni dalle conoscenze, così da sollecitare la libera verifica dello studente e stimolando altresì la libera espressione delle convinzioni ed il confronto critico;
- valutare ogni studente in modo chiaro, esplicito, trasparente e tempestivo così che l'identificazione degli errori avvenga in un'ottica di correzione e formazione;
- collaborare alla creazione di un clima di dialogo costruendo la comunità scolastica come luogo in cui persone e associazioni abbiano la libertà di esprimersi e prendere iniziative.

Per tali ragioni, il docente:

- garantisce l'appropriatezza della propria azione educativa:
 - pianificando e realizzando, al meglio delle proprie competenze, il processo di insegnamento/apprendimento, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall'ordinamento didattico e nel rispetto degli indirizzi deliberati nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto;
 - impegnandosi a fornire all'utenza un servizio qualificato e al passo con i cambiamenti della società e della scuola, attraverso le attività di aggiornamento, autoaggiornamento e formazione;
 - impegnandosi a collaborare con la Dirigenza e tutto il personale A.T.A. della scuola per fornire un servizio scolastico quanto più possibile efficiente e qualificato;
- mantiene, durante l'attività di docenza il costante controllo della propria comunicazione:
 - evitando eccessi di ira;
 - non usando turpiloquio o espressioni e linguaggi inadeguati al contesto in cui sta operando ed alla funzione formativa che assolve;
 - esprimendo nei propri toni e contenuti rispetto della dignità personale degli studenti a cui si rivolge sia individualmente che collegialmente;
- evita che le proprie attività ed esigenze personali abbiano impatto sull'attività svolta:
 - trovandosi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per garantire il proficuo avvio delle lezioni e sorvegliare la classe per garantire la sicurezza degli studenti;
 - spegnendo, ove possibile la propria utenza cellulare e comunque non utilizzandola se non in casi di urgenza, pretendendo altrettanto dagli studenti;
 - non lasciando mai, per nessun motivo, gli studenti da soli, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, avvisando in tali circostanze un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe;
 - avvisando tempestivamente delle proprie assenze al fine di garantire la dovuta sostituzione. In tali circostanze, in nessun modo, deve essere consentita l'uscita anticipata in assenza di comunicazione tempestiva alle famiglie;
- sottolinea esplicitamente ciò che rappresenta opinione, evitando nella propria attività di:
 - avere comportamenti lesivi della pluralità delle opinioni, delle convinzioni anche religiose e delle identità culturali;
 - trascurare l'illustrazione delle differenti interpretazioni storicamente e scientificamente note in merito agli argomenti trattati, mantenendo ove possibile una sorta di neutralità, sia da stimolare la formazione della coscienza critica;
 - porre in ridicolo l'opinione di studenti anche se talvolta priva di necessario rigore e fondamento;
- procede alle verifiche dell'apprendimento:

- dando luogo alle prove con regolarità, secondo la frequenza indicata nel POF e valutando tempestivamente le stesse;
- applicando principi di trasparenza ed equità nella valutazione secondo i criteri di omogeneizzazione stabiliti dal CdD;
- compilando debitamente e tempestivamente i registri in ogni loro parte;
- sorveglia la classe ai fini della sicurezza degli individui e degli ambienti e della correttezza dei comportamenti posti in essere:
 - permanendo presso la classe negli intervalli e collaborando a tale scopo con i colleghi delle altre classi;
 - non consentendo l'uscita dalla classe nel corso delle ore di lezione a più di uno studente per volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati;
 - accertando che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi;
 - accompagnando gli studenti della classe all'uscita dall'aula;
 - prendendo visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzando gli studenti sulle tematiche della sicurezza;
 - controllando costantemente che non si determinino situazioni di pericolo;
 - controllando che in occasione di uscita per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli studenti lascino in ordine il proprio materiale scolastico chiuso nelle borse;
 - segnalando alla Presidenza dell'Istituto l'avvenuto riscontro di danni al patrimonio comune, ed appurandone contestualmente l'autore e le modalità con cui essi sono stati causati. Ciò sia ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, sia ai fini della richiesta di risarcimento in caso di dolo. Qualora non venga individuato l'autore del danno e lo stesso risulti evidentemente di natura dolosa, gli insegnanti della o delle classi interessate convocheranno il/i C.d.C. per richiedere il risarcimento collettivo;
- garantisce il regolare svolgimento delle attività ed il rispetto dei regolamenti:
 - segnalando sul registro di classe, nel caso di lezione alla prima ora, gli alunni assenti, controllando gli assenti dei giorni precedenti e segnando sul registro di classe l'avvenuta o mancata giustificazione;
 - annotando sul registro di classe i compiti assegnati, gli argomenti svolti e le attività di verifica previste, non solo allo scopo di renderli noti anche agli studenti temporaneamente assenti ma anche per evitare disomogeneità (picchi o assenze) nei compiti assegnati agli studenti;
 - attenendosi strettamente alle regole previste dal presente Regolamento per la tutela della disciplina;
 - apponendo la spunta conferma/firma per presa visione delle circolari e degli avvisi pubblicati nell'apposita sezione del registro elettronico. Anche in assenza di tale spunta tutte le circolari e gli avvisi resi pubblici secondo le norme si intendono comunque regolarmente notificati;
- assume un atteggiamento proattivo nella cooperazione e nel supporto all'azione educativa delle famiglie:
 - richiedendo colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo;
 - informando tempestivamente le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari, che saranno svolte;
 - collaborando con la dirigenza, nei casi di richiesta di uscita anticipata degli studenti, nell'applicazione della **“Direttiva agli studenti: le regole della scuola”** che costituisce parte integrante di questo regolamento;

Il docente ha diritto:

- al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di ogni altra componente della scuola;

- a quegli spazi di autonomia culturale e professionale che consentono percorsi didattici e formativi diversificati, a seconda delle personali competenze, pur nel rispetto degli obblighi previsti dalla sua funzione e dal Piano dell'Offerta Formativa generale della scuola;
- a partecipare ad attività di aggiornamento e formazione in servizio, funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.

Art. 8 - Doveri e diritti dei genitori

La famiglia ha facoltà di esprimere pareri e proposte in ordine agli obiettivi formativi e assicura un coerente sostegno all'azione formativa e didattica.

I genitori, nello spirito della collaborazione, hanno il dovere di:

- rapportarsi con le altre componenti con lo stesso rispetto, anche formale, che hanno il diritto di pretendere per se stessi e per i propri figli;
- sostenere concretamente l'impegno formativo della scuola;
- controllare e garantire la regolarità della presenza scolastica dei figli;
- partecipare ai colloqui individuali e alle riunioni di classe e di informarsi sull'andamento scolastico e disciplinare dei figli;
- sostenere i figli nello studio.

I genitori hanno diritto di:

- essere rispettati come persone e come educatori;
- riunirsi nella scuola in modo autonomo, previo accordo con la Dirigente Scolastica;
- conoscere tempestivamente le valutazioni espresse dai docenti relativamente ai loro figli;
- usufruire dei colloqui individuali e delle riunioni scuola-famiglia;
- essere informati sui provvedimenti disciplinari comunicati ai loro figli;
- accedere alla documentazione secondo le modalità di cui alla L.241/90;
- piena uguaglianza di trattamento nel rispetto della carta costituzionale ed in considerazione dell'arricchimento culturale derivante dal confronto con culture, popoli, etnie e religioni diverse;
- essere tempestivamente informati in caso di uscita anticipata o di ingresso posticipato di una intera classe.

I rappresentanti di classe dei genitori hanno inoltre il compito di mantenere i collegamenti con i rappresentanti di istituto dei genitori, con i docenti coordinatori e con la Dirigente Scolastica.

Art. 9 - Doveri e diritti del personale ATA

Il personale ATA, a norma della Legge 59/97, art. 21:

- assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività dell'Istituto, in rapporto di collaborazione con la Dirigente Scolastica, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e con il personale docente;
- ha diritto al rispetto della persona e del lavoro svolto;
- ha il dovere di essere efficiente, disponibile e cortese.

TITOLO III – DISCIPLINA

Art. 10 - Principi e finalità

La responsabilità disciplinare è personale.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre, esse tengono conto della situazione personale dello studente. Ad esso è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto come specificato nell'articolo seguente.

Art. 11 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all'art. 6 che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).

Ulteriori mancanze disciplinari sono state individuate, a seguito della introduzione della legge n. 71/2017, relative al cyberbullismo. Il fenomeno, considerato una deriva patologica delle relazioni adolescenziali, coinvolge, se pure in maniera indiretta, la scuola, allorché si viene a conoscenza di eventi o atti commessi o subiti dagli studenti. In tali casi, la scuola dovrà farsi carico, oltre che della predisposizione di percorsi personalizzati di assistenza alla vittima e dell'accompagnamento rieducativo dell'autore dell'atto, anche della irrogazione di sanzioni disciplinari.

Il cyberbullismo è definito dalla legge n. 71/2017 come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Le tipologie persecutorie più diffuse sono:

- **Flaming:** litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche;
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli e calunniosi;
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;

- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di screditare la vittima;
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line della vittima;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- **Cyberhashing:** immagini di ragazzi che riprendono pestaggi di qualcuno allo scopo di pubblicarle sui social network.

Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.

Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

I provvedimenti, che saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono:

- rimprovero verbale privato o in classe,
- ammonizione scritta sul registro di classe,
- sospensione temporanea fino a 6 giorni, con obbligo di frequenza scolastica,
- allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni,
- allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni,
- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico,
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal dirigente scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione temporanea con obbligo di frequenza scolastica sono adottati dalla Dirigente scolastica in caso di mancanze meno lievi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di sistematica reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti studenti appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la

situazione effettiva dello stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica. Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di biblioteca, di pulizia dei locali ecc.).

Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, la Dirigente Scolastica è tenuta alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.

Per comportamenti non previsti all'art. 6 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

Nel caso di studenti che abbiano subito provvedimenti disciplinari e mostrino scarsa affidabilità disciplinare, rischiando di determinare turbativa e tensione, il Consiglio di Classe può deciderne l'esclusione da viaggi e visite di istruzione.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello/della studente/ssa ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Art. 12 - Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

a) Infrazioni lievi

Il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul registro elettronico;

La Dirigente Scolastica, sentito lo/la studente/ssa ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente, eventualmente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.

b) Infrazioni meno lievi e reiterazioni di infrazioni lievi

Il docente annota il fatto sul registro di classe e lo segnala alla Dirigente scolastica;

La Dirigente Scolastica, sentito lo/la studente/ssa, il Docente ed eventuali testimoni e parti coinvolte, irroga la sanzione disciplinare della sospensione fino a 6 giorni con obbligo di presenza a scuola, informando in merito i genitori ed eventualmente convocandoli presso l'Istituto.

In questi casi non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dello/della studente/ssa.

c) Infrazioni più gravi e reiterate che comportano la sospensione o l'allontanamento dalla scuola

In caso di infrazioni più gravi o reiterate che comportano la sospensione o l'allontanamento da scuola:

Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non si tratta di docente della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e/o con comunicazione alla Dirigente Scolastica; deve essere indicato il nominativo dello/della studente/ssa e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.

La Dirigente Scolastica dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello/della studente/ssa o allo/alla studente/ssa stesso/stessa, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello/della studente/ssa e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.

La Dirigente Scolastica, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo/la studente/ssa è invitato/invitata alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo/la studente/ssa ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato/a l'interessato/a provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

Il verbale della riunione viene trasmesso alla Dirigente Scolastica per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato/a. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.

Nel caso di allontanamento per più di un giorno la Dirigente Scolastica, su proposta del Consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

1. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola,
2. identifica il docente di contatto didattico.

d) Impugnazioni

Esistono un Organo di garanzia interno all'Istituto e un Organo di garanzia regionale.

La composizione e i compiti dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto sono regolati dal Regolamento approvato con delibera n. 92/2021 nella seduta del Consiglio di Istituto del 4/11/2021, che diventa parte integrante del presente Regolamento.

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Organo di garanzia regionale

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

L'organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

e) Procedimento per i ricorsi

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.

Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difesivi.

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.

Il provvedimento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

TITOLO IV – ASSEMBLEE

Art. 13 – Disposizioni generali

Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dagli articoli 12,13,14,15 del D.P.R. n. 297/94. Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti, ai sensi del 6° comma art.13 del D.P.R. n. 297/94, la relativa domanda deve essere presentata al Consiglio di Istituto per la prescritta autorizzazione.

Gli studenti e i propri genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste nei successivi articoli. La Dirigente Scolastica garantisce il rispetto dei diritti degli studenti e promuove opportune iniziative volte a sviluppare negli studenti la capacità di esercizio della partecipazione e dei diritti democratici.

Art. 14 – Le Assemblee Studentesche

a) Generalità

Le assemblee costituiscono occasioni di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee possono essere di Classe o di Istituto.

Data l'indisponibilità di locali che possano contenere tutti gli alunni della scuola, o anche solo tutti quelli delle classi parallele, l'assemblea di istituto si articola di norma nel modo seguente:
è convocata dai rappresentanti di Istituto nell'aula magna della sede di via Monsignor Ruggero Bovelli e l'adunanza è estesa ai rappresentanti di tutte le classi di entrambi i plessi dell'Istituto.
È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto e di una di classe al mese.

Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.

L'assemblea di Istituto può ricoprire il limite massimo di due ore di lezione di una giornata, ugualmente l'assemblea di classe può ricoprire il limite massimo di due ore di lezione.

Le assemblee di classe, durante l'anno scolastico, non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana.

Unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, potrà essere richiesta al Cdi la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, tecnici e scientifici.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca e di seminario o per lavori di gruppo.

Alle Assemblee di Istituto possono assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato, a quelle di classe il docente coordinatore ed il docente che avrebbe dovuto tenere lezione nelle stesse ore, il quale è tenuto comunque alla sorveglianza ai fini della sicurezza.

b) Funzionamento delle assemblee studentesche

L'Assemblea di Istituto è di norma convocata, su richiesta, utilizzando l'apposito modulo, inoltrata alla Dirigente Scolastica depositandola in segreteria didattica almeno 5 giorni prima della data di convocazione. La richiesta contiene l'Ordine del Giorno proposto.

Essa può essere richiesta da:

- i rappresentanti di Istituto;
- dal 20% degli studenti;

Fa eccezione eventuale convocazione straordinaria, per motivi di urgenza, la cui richiesta deve essere recapitata direttamente alla Dirigente Scolastica 24 ore prima della sua data prevista.

La Dirigente Scolastica ha la facoltà di cambiare la data e/o le ore richieste, ove sussistano, anche su parere dei docenti, interferenze di ordine didattico.

La Dirigente Scolastica ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Dell'assemblea va redatto apposito verbale da consegnare entro il giorno successivo alla Dirigente Scolastica.

Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea di classe è incaricato della sorveglianza e, quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può richiedere l'intervento della Dirigente Scolastica per la sospensione dell'assemblea. Può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

Art. 15 – Le Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di Classe o di Istituto.

Le assemblee si svolgono preferibilmente nei locali della scuola. In tali casi, la data e l'orario del loro svolgimento devono essere concordate con la Dirigente Scolastica. Il Dirigente Scolastica,

compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale ATA, autorizza la convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea di Istituto può essere richiesta da:

- i rappresentanti di Istituto;
- dal 20% dei genitori degli studenti iscritti;

La richiesta contiene l'Ordine del Giorno proposto.

I genitori promotori dell'Assemblea di Istituto ne danno comunicazione, per il tramite della Segreteria Scolastica, mediante pubblicazione sul sito ed affissione all'Albo, rendendo contestualmente noto anche l'Ordine del Giorno.

All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare, con diritto di parola, la Dirigente Scolastica e gli insegnanti della classe o dell'Istituto.

TITOLO V – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICITA' ED ALL'AGGIORNAMENTO

Art. 16 – Forme di pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web. Di esso viene consegnata copia a tutti gli studenti, ai docenti ed a chiunque ne farà richiesta.

Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia o allo studente, se maggiorenne.

Art. 17 – Aggiornamento

Il presente Regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità possono essere modificati entro il 31 dicembre di ogni anno ed ogni qualvolta ciò si renda necessario per avvenuto mutamento della normativa di riferimento o per integrazione di sue parti sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dalla Dirigente Scolastica o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.

Si riporta in allegato la Direttiva agli studenti sulle regole che disciplinano i comportamenti da adottare all'interno della scuola.

ALLEGATI:

- 1. DIRETTIVA AGLI STUDENTI: LE REGOLE DELLA SCUOLA
Vademecum per gli studenti e le loro famiglie**
- 2. REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA**
- 3. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

DIRETTIVA AGLI STUDENTI: LE REGOLE DELLA SCUOLA
Vademecum per gli studenti e le loro famiglie

1) LIBRETTO PERSONALE ANNUALE

Tutti gli studenti devono essere provvisti di un Libretto Personale annuale. Il libretto, regolarmente compilato in tutte le sue parti dall'Ufficio di Segreteria, deve essere firmato dal genitore che lo ritira all'inizio dell'anno scolastico. L'eventuale firma dell'altro genitore va, allo stesso modo, depositata in Segreteria. Gli studenti devono portarlo sempre a scuola e presentarlo ad ogni richiesta di controllo del Personale addetto alla Vigilanza e Sicurezza interna.

2) INGRESSO E INIZIO DELLE LEZIONI

Gli studenti

- possono entrare in istituto dalle ore 8.05;
- devono essere in classe alle ore 8.10 per l'inizio delle lezioni.

3) RITARDI

Gli studenti che arriveranno dopo l'inizio delle lezioni **potranno, in casi particolari** - ritardo/sciopero dei mezzi pubblici, condizioni meteorologiche avverse, ecc. - **essere ammessi in classe dal docente della prima ora, qualora il ritardo non superi i dieci minuti, ossia entro le ore 8.20**, purché raggiungano celermente la loro aula. Tali ritardi risulteranno indicati sul registro elettronico con la dicitura R.B. (Ritardo Breve).

L'ingresso a scuola nella sede di via Bovelli è consentito solo dall'androne principale, nella sede di via Azzo Novello dall'atrio centrale.

Gli studenti che giungeranno in ritardo dopo le ore 8:20 per l'ingresso in aula dovranno attendere il cambio d'ora, stando nell'androne principale nella sede di via Bovelli, in atrio centrale nella sede di via Azzo Novello.

Gli stessi devono fermarsi alla reception per attendere che il collaboratore di turno, compilato il modulo di autorizzazione all'ingresso in ritardo, acquisisca la firma della Dirigente o di una delle sue collaboratrici e chiami i genitori per rendere loro la dovuta informativa dell'ingresso in ritardo del proprio/a figlio/figlia. Lo studente dovrà attendere il suono della campana della seconda ora per fare ingresso in aula e consegnerà al docente in classe il permesso ricevuto, il docente ammetterà lo studente a lezione, previa acquisizione del modulo di entrata in ritardo, e annoterà sul registro elettronico la presenza in seconda ora dello studente.

In tali casi la prima ora sarà considerata di assenza e graverà sul monte ore annuale.

La procedura da seguire è la stessa in caso di entrata posticipata oltre la seconda ora.

Ai docenti viene richiesto di essere rigorosi relativamente all'acquisizione dell'autorizzazione all'entrata in ritardo e di non ammettere alcuna deroga a tali disposizioni, se non esplicitamente autorizzata dalla dirigente.

Solo qualora il ritardo sia dovuto ai mezzi di trasporto, l'ufficio di dirigenza acquisirà notizia certa della causa e tali periodi di assenza non saranno inclusi nel computo del monte ore per accertare la validità dell'anno scolastico. Per ogni altro tipo di ritardo non riconducibile a problematiche legate ai trasporti, è necessario produrre giustificata nella giornata scolastica successiva.

Eventuali entrate in ritardo oltre la seconda ora, **di natura straordinaria ed episodica**, dovranno essere autorizzate dalla dirigente o dalle sue collaboratrici. Si precisa che gli studenti saranno ammessi in classe

solo qualora l'entrata posticipata sia dovuta a improrogabili esigenze di carattere sanitario (analisi cliniche, visite mediche e/o terapie non effettuabili in altra fascia oraria, da certificare) o urgenti e gravi esigenze che coinvolgano la famiglia, dichiarate dai genitori e non semplicemente riferite dallo/a studente/ssa.

Gli studenti non sono ammessi alla frequenza delle lezioni dopo l'inizio della quarta ora.

Sono consentiti 5 (cinque) ritardi per periodo scolastico (settembre – dicembre 2022 e gennaio – giugno 2023). Al sesto ritardo nel periodo di riferimento, dovrà essere presentata in Presidenza o Vicepresidenza dichiarazione di presa d'atto del genitore del ritardo eccedente il quinto.

4) USCITE ANTICIPATE

Non saranno concessi agli alunni permessi di uscita anticipata, ad eccezione di permessi straordinari rilasciati dalla Dirigente o dalle sue collaboratrici in occasione di situazioni contingenti. Le richieste devono essere adeguatamente motivate e documentate (visite mediche o altre cause ritenute giustificatrici dell'anticipo dalla dirigente o dalle sue collaboratrici). Affinché venga accordato il permesso allo studente, è necessario che in entrata lasci al collaboratore scolastico la richiesta firmata dal genitore. Tale richiesta viene sottoposta alla dirigente o ad una delle sue collaboratrici che, esperito il controllo, firmano il libretto e lo restituiscono ai collaboratori scolastici.

Gli studenti minorenni, in caso di permesso di uscita anticipata, dovranno essere prelevati da un genitore o da una persona maggiorenne precedentemente delegata per iscritto dal genitore che ha firmato il libretto delle giustificazioni (che va esibito insieme alla delega). Il genitore firmerà la richiesta sul libretto.

Gli studenti maggiorenni, qualora non godano di indipendenza economica e vivano presso il nucleo familiare, in caso di accoglimento del permesso di uscita anticipata, usciranno da scuola previa informativa resa ai genitori. Il docente presente in aula annoterà sul registro di classe l'orario di uscita anticipata.

È assolutamente vietato uscire dalla scuola, prima della fine del proprio orario giornaliero, senza autorizzazione; tale disposizione è diretta tanto ai minorenni che ai maggiorenni.

Le richieste di uscita anticipata sono consentite nel numero di 5 per periodo scolastico (settembre-dicembre 2022 e gennaio-giugno 2023). Alla sesta uscita anticipata nel periodo di riferimento, dovrà essere presentata in Presidenza o Vicepresidenza dichiarazione di presa d'atto del genitore dell'uscita anticipata eccedente la quinta.

Non è consentito uscire prima delle 11.10, non sono autorizzate uscite anticipate agli studenti che risultano essere entrati in ritardo.

5) MONTE ORE ANNUALE DI FREQUENZA

Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni per un monte ore minimo, che corrisponde al 75% dell'orario annuale personalizzato. Nel calcolo vengono conteggiate le assenze, i ritardi e le uscite anticipate. Il superamento del monte ore minimo non permette l'ammissione allo scrutinio finale. Le famiglie ricevono costante informativa dalla scuola delle ore di assenza per ritardi e uscite anticipate e dei giorni di assenza dei loro figli.

Le ore di assenza non vengono calcolate ai fini del computo del limite massimo consentito solo quando siano dovute a gravi motivi di salute tempestivamente documentati, oppure per attività agonistiche certificate dalla Federazione, e in altri casi in deroga previsti e deliberati dal Collegio dei Docenti (delibera 33/2022) e pubblicati nella circolare n. 51.

6) GIUSTIFICAZIONI ASSENZE

Le assenze dovranno essere giustificate sul libretto cartaceo esclusivamente dal genitore che ha depositato la firma sul medesimo libretto; la firma può essere depositata da entrambi i genitori. Gli alunni maggiorenni giustificheranno da soli.

La giustificazione dell'assenza va presentata il giorno successivo al docente della 1ª ora di lezione o, in sua assenza, al docente dell'ora successiva. Il docente che riceve la giustificazione dovrà annotarla sul registro di classe. Gli alunni registrati assenti alla prima ora non possono, a nessun titolo, entrare a scuola senza autorizzazione.

In aggiunta al libretto cartaceo è attivo il libretto web, il cui utilizzo è strettamente riservato ai genitori e agli studenti maggiorenni. Per garantire la massima correttezza e autenticità alla procedura, genitori e studenti hanno ricevuto credenziali di accesso al registro elettronico diverse; tuttavia, è determinante che i genitori non comunichino le proprie credenziali ai figli, in linea con il patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia, poiché ciò potrebbe inficiare la veridicità delle dichiarazioni. Tale funzionalità può essere utilizzata per giustificare assenze, ritardi, ingressi posticipati. Si precisa che le assenze per motivi di salute, per la cui riammissione è richiesta certificazione medica o dell'ufficio competente, devono essere giustificate necessariamente il giorno del rientro a scuola dello studente, facendo pervenire contestualmente la necessaria documentazione. Tale adempimento deve avvenire entro l'ora di inizio delle lezioni al fine di consentirne l'ammissione in classe. In mancanza di quanto richiesto, il personale di segreteria contatterà telefonicamente i genitori che dovranno o recarsi a scuola per prelevare il proprio figlio, o inviare la documentazione necessaria a mezzo mail all'indirizzo: fetdo8000q@istruzione.it

Resta esclusa la possibilità di utilizzare il libretto web per la richiesta di uscita anticipata, ipotesi in cui deve essere seguita la procedura precisata in precedenza, ossia mediante compilazione del libretto cartaceo.

Le assenze ingiustificate, individuali o di massa, comportano provvedimenti disciplinari e conseguenze negative nell'attribuzione del voto di condotta. **Le assenze vanno giustificate entro la giornata scolastica successiva.**

7) INTERVALLO

L'intervallo si svolge dalle ore 10:55 alle ore 11:10.

Norme di comportamento cui attenersi

Gli studenti possono trascorrere l'intervallo all'interno della propria aula o nel cortile della scuola, qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, sorvegliati dal docente in orario alla terza ora; pertanto, ogni studente dovrà condividere le modalità di svolgimento dell'intervallo con il proprio gruppo classe senza operare scelte autonome.

L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte degli studenti non è consentito durante l'intervallo, ma sarà possibile su permesso accordato dall'insegnante durante le altre ore.

Durante l'intervallo, potranno verificarsi trasferimenti da parte delle classi. In caso di trasferimento durante l'intervallo, gli studenti dovranno custodire gli effetti personali, in particolare il proprio denaro. Per i trasferimenti durante l'intervallo, è importante che gli studenti delle classi si spostino in gruppi compatti e che l'uscita dall'aula avvenga in modo ordinato e completo, oltre che tempestivo, evitando che qualcuno si attardi.

In caso di lezioni consecutive in terza e quarta ora della stessa disciplina, esse dovranno essere sospese per il tempo previsto di 15 minuti, dalle ore 10:55 alle ore 11:10, a meno che non si sia in fase di svolgimento di compiti scritti che non possono essere interrotti. In tal caso, alla classe dovrà comunque essere

assicurato lo svolgimento della pausa di 15 minuti una volta terminato il compito, prima della fine della quarta ora.

Come durante il resto dell'orario scolastico, anche durante l'intervallo è tassativamente vietato uscire dalla scuola senza autorizzazione.

Si ricorda ai docenti che, al termine di ogni ora di lezione, è opportuno procedere ad aerare le aule e i laboratori con l'aiuto degli assistenti tecnici.

8) SPOSTAMENTI NELL'ISTITUTO E USCITE DALL'AULA

È vietato uscire dalle aule e circolare per l'Istituto durante l'orario di lezione senza un giustificato motivo e senza l'autorizzazione del docente. Se autorizzata, l'uscita dall'aula è consentita di norma ad uno studente per volta, inoltre, la permanenza fuori della classe deve essere breve, onde consentire l'uscita a tutti coloro che ne hanno necessità. Il turnover deve risultare ordinato e non arrecare disturbo alla lezione.

9) DIVIETO USO DEI TELEFONI CELLULARI E DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO

È vietato l'uso dei cellulari e di ogni apparecchiatura fotografica o di video- audio registrazione, senza autorizzazione della Dirigente scolastica. I docenti sono autorizzati a ritirare telefonini e apparecchiature foto-audio-video, in caso di uso non autorizzato, e a restituirli alla fine delle lezioni.

10) DIVIETO DI FUMARE

È assolutamente vietato fumare, in tutti i locali dell'Istituto (compreso il cortile). Docenti e Personale ATA sono incaricati di far rispettare il divieto e di segnalare le infrazioni. I trasgressori saranno sanzionati come da leggi vigenti, con le multe regolarmente notificate ai loro genitori, nel caso di minorenni, o direttamente, se maggiorenni. Le ripetute trasgressioni al divieto di fumare saranno sanzionate, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di classe.

11) ATTI VANDALICI / ATTI CHE VIOLANO LE NORME DI SICUREZZA

I comportamenti che determinino il danneggiamento dei locali, dei servizi, del mobilio, delle attrezzature e in genere del patrimonio dell'Istituto saranno sanzionati in base alla loro gravità e i responsabili individuati dovranno risarcire il danno.

I comportamenti, anche omissivi, che mettano a rischio la sicurezza e l'incolumità, propria e altrui, saranno severamente sanzionati.

12) RISPETTO DELLE PERSONE

Non sono assolutamente ammessi comportamenti irrispettosi, scorretti, né tanto meno violenti, nei confronti degli studenti, del personale e dei docenti.

13) DRESS CODE

Si raccomanda che l'abbigliamento sia consono all'Istituzione scolastica.

14) VOTO DI COMPORTAMENTO

Il voto di comportamento viene assegnato alla fine del primo trimestre e successivamente, nel corso dello scrutinio finale. Il voto di comportamento fa media con gli altri voti, e dunque dal terzo anno può condizionare il credito scolastico.

I ritardi reiterati e ingiustificati, gli ingressi posticipati superiori a cinque per periodo scolastico, le uscite anticipate superiori a cinque per periodo scolastico, le assenze numerose e non rientranti nelle deroghe deliberate dal Collegio Docenti, costituiranno per i Consigli di Classe parametri nell'attribuzione del voto di condotta.

ORGANO DI GARANZIA – REGOLAMENTO

ART. 1 - Compiti

1. È costituito presso l'Istituto Tecnico Economico "V. Bachelet" l'Organo di Garanzia, ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, per l'espletamento delle seguenti funzioni:

- a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

ART. 2 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto (ex art. 2, comma 1, DPR n. 235/2007) da:

- Dirigente scolastica (o suo delegato), con funzione di Presidente
- un rappresentante dei docenti
- un rappresentante dei genitori
- un rappresentante degli studenti.

A garanzia del funzionamento è prevista la nomina di un supplente per il rappresentante dei docenti, per il rappresentante dei genitori, per il rappresentante degli studenti.

2. Svolgono il ruolo di Rappresentante dei docenti e di supplente i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentante dei genitori e di supplente i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentante degli studenti e di supplente i primi due eletti per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.
3. Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al comma 2 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).
4. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.
5. I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al comma 3. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.
6. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, lo stesso è sostituito in prima istanza dal supplente e, in caso di incompatibilità anche di quest'ultimo, dal primo dei non eletti, ovvero, ove necessario, dai successivi non eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al comma 3).
7. Le cause di incompatibilità di cui al precedente comma 6 sono individuate nelle seguenti:
 - a) qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;

- b) qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- c) qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 3 – Procedure e tempi

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
 2. Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.
 3. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
 4. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
 5. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
 6. Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
 7. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.
 8. Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.
 10. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

11. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

ART. 4 – Reclami

1. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, dinanzi al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

ALLEGATO 3

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

<i>Comportamenti che determinano mancanze disciplinari</i>		<i>Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti</i>	<i>Competenza</i>	<i>Conseguenze</i>
Frequenza non regolare	Assenze non giustificate e ritardo oltre i limiti nelle giustificazioni	-Richiamo verbale, privato o in classe; -richiamo riportato sul registro di classe; -avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione; -oltre il n. di 10, provvedimenti disciplinari.	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastica	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza.
	Assenze o ritardi "strategici" reiterati nelle stesse discipline			
Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici	L'alunno/a non esegue i compiti assegnati per casa	-Richiamo verbale, privato o in classe; -richiamo riportato sul registro di classe; -avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione.	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastica	
	L'alunno/a risulta sprovvisto del materiale didattico necessario			
	L'alunno/a non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia			
	L'alunno/a porta a scuola ed utilizza materiale non attinente all'attività didattica (cellulare, lettore MP3,...)	Richiamo verbale, privato o in classe. Se la mancanza è ripetuta il materiale in oggetto viene ritirato e riconsegnato esclusivamente ai genitori.	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastica	

<i>Comportamenti che determinano mancanze disciplinari</i>		<i>Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti</i>	<i>Competenza</i>	<i>Conseguenze</i>
Mancanza di rispetto alle persone: verso il capo d'istituto, i docenti, il personale tutto della scuola e i compagni	L'alunno/a assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle didattiche	-Richiamo verbale, privato o in classe -richiamo riportato sul registro di classe -avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione -sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione -sospensione dalle lezioni -attività riparatoria.	Docente Se il comportamento è reiterato: -Dirigente scolastica per la sospensione fino a 6 giorni con frequenza -Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni e per l'esclusione da visite d'istruzione.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza.
	L'alunno/a utilizzo un linguaggio volgare			
	L'alunno/a invia e divulga, attraverso videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone interessate L'alunno/a adotta condotte annoverate tra le ipotesi di cyberbullismo, così come elencate nel paragrafo dedicato all'art.18 del presente regolamento	In caso di mancanza grave e/o ripetuta è disposta: - la sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto fino a 6 giorni, - la sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 7 a 15 giorni, - allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 6 gg fino a 15 o fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. La violazione del diritto alla privacy, costituisce reato e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i termini di legge (Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007).	Dirigente scolastica, per la sospensione fino a 6 giorni con frequenza Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, determinandone anche l'insufficienza con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali. Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno.
	L'alunno/a utilizza parole o frasi offensive nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni			
	L'alunno/a si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/ o persone	Il dirigente, venuto a conoscenza di episodi di cyberbullismo, informa tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti e predispone percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo dell'autore dell'atto (art.5 co.1 legge n.71/2017)		
	L'alunno/a commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana			
	L'alunno/a utilizza parole o frasi offensive nei confronti delle istituzioni			

<i>Comportamenti che determinano mancanze disciplinari</i>		<i>Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti</i>	<i>Competenza</i>	<i>Conseguenze</i>
Mancata osservanza delle norme di sicurezza	L'alunno/a si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria persona	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale, privato o in classe; - richiamo scritto sul libretto personale; - richiamo riportato sul registro di classe. 	Dirigente scolastica, per la sospensione fino a 6 giorni con frequenza.	Sul voto di condotta.
	L'alunno/a mette in pericolo l'incolumità delle persone			
Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e agli arredi	L'alunno/a usa in modo scorretto il materiale didattico e le attrezzature, insudiciandolo o danneggiandolo	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo scritto sul registro di classe; - ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili ed immobili deteriorati, con esecuzione immediata; - coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico; - sospensione dalle lezioni; - allontanamento dalla comunità scolastica. 	Dirigente scolastica per la sospensione fino a 6 giorni con frequenza Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.	Sul voto di condotta.
	L'alunno/a non rispetta l'ambiente scolastico, insudiciandolo o danneggiandolo			
	L'alunno/a provoca danneggiamento doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc			
Altre violazioni	L'alunno/a fuma a scuola	Comunicazione scritta alla famiglia Sanzione amministrativa (alunni maggiorenni)	Docente Dirigente scolastica	Sul voto di condotta
	L'alunno/a si appropria di oggetti o denaro altrui	<ul style="list-style-type: none"> - Restituzione del materiale - Informazione alla famiglia - Sospensione dalle lezioni 	Dirigente scolastica; C. di Classe a maggioranza assoluta entro 15 giorni; C. d'Istituto oltre 15 giorni.	
	L'alunno/a falsifica la firma dei genitori	Nota sul registro e comunicazione scritta ai genitori.	Dirigente scolastica	
	Fatti che si configurano come reato	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio d'Istituto	